



TRIBUNALE DI COSENZA
II SEZIONE PENALE - Riesame

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai sigg. magistrati:

| | |
|-------------------------|------------------|
| Dott. ssa Antonia Gallo | Presidente |
| Dott. Francesco Branda | Giudice relatore |
| Dott. Piero Santese | Giudice |

decidendo sull'istanza di riesame presentata, in data 19/5/09 nell'interesse di L. G., n. a ..., avverso il decreto di sequestro preventivo, emesso dal GIP di Castrovillari in data 8/5/09 ed eseguito il 12 successivo, in cui il L. risulta indagato per i reati di cui all'art. 314 c.p.p, consumati in Castrovillari dal marzo 2008 al marzo 2009;

esaminati gli atti pervenuti presso questo Ufficio in data 26/5/09;

rilevata la regolare costituzione del rapporto processuale per avere le parti ricevuto i prescritti avvisi ex combinato disposto artt. 322 e 324 c.p.p.;

rilevata la tempestività della richiesta ex art. 322 c.p.p.;

letti gli artt. 322 ter c.p., 321 co 2 cp.p.p;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4/6/09, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

In fatto e diritto

Il Gip del Tribunale di Castrovillari, in data 8/5/09, disponeva il sequestro preventivo ai sensi dell'articolo 322 ter, I comma, ultima parte, avente ad oggetto una serie di beni immobili e mobili, nonché conti correnti e titoli, intestati al notaio L. G., ritenendo che i suddetti beni costituissero **l'equivalente del profitto** del reato di peculato.

L'ipotesi posta a base della misura era integrata dalla condotta del L., che in qualità di notaio delegato ex art. 591 bis c.p.c. dal Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Castrovillari, avendo per ragione del suo ufficio il

possesso o comunque la disponibilità di euro 3.372.495,59 provento delle vendite delegate, se ne sarebbe illecitamente appropriato.

In proposito, il GIP evidenziava una serie di gravi indizi, tra cui le sommarie informazioni rese dal giudice dell'esecuzione, gli esiti delle intercettazioni telefoniche e degli accertamenti bancari, peraltro già apprezzati dal Tribunale del riesame- misure personali, che aveva confermato gli arresti domiciliari applicati all'indagato.

Pertanto, al fine di salvaguardare le esigenze cautelari preordinate alla confisca, disponeva il sequestro per equivalente, ai sensi dell'articolo 322 ter c.p. , ancorato all'ipotesi di reato prevista e punita dall'articolo 314 c.p., ritenendo che la misura potesse essere rapportata non soltanto al "prezzo", come espressamente previsto dalla predetta disposizione del codice di rito, ma anche al "profitto", sulla base di una lettura complessiva della norma.

La tesi difensiva, prospettata nella richiesta di riesame ed elaborata nell'udienza camerale, si articola in tre proposizioni, così sintetizzate.

Con la prima eccezione, è stata dedotta l'insussistenza del fumus, difettando elementi da cui desumere l'interversione nel possesso delle somme provenienti dalle vendite dei beni subastati.

La doglianza è priva di fondamento.

Va innanzitutto evidenziato che – come emerge dagli atti trasmessi - l'indagato ha ammesso di aver versato sul proprio conto personale il ricavato delle vendite giudiziarie delegategli, deducendo, inverosimilmente, di essere stato a ciò autorizzato dal giudice dell'esecuzione.

La prospettata autorizzazione, non rinvenuta in alcun atto delle procedure esecutive, è stata espressamente negata dai magistrati dell'ufficio esecuzione, sentiti a sommarie informazioni, i quali oltre a negare di aver mai dato tale assenso, hanno pure aggiunto di aver sollecitato reiteratamente il notaio a versare le somme su libretti di deposito giudiziario vincolati alle procedure, accesi con gravissimo ritardo, in alcuni casi anche dopo sette anni dall'aggiudicazione dei beni.

Ed addirittura, anziché ottemperare all'ordine di versare su tali libretti il ricavato delle vendite, costui chiese un proroga, implicitamente riconoscendo di non aver più a disposizione il danaro ricevuto dagli aggiudicatari.

In effetti, come emerge dalle intercettazioni, l'indagato contestualmente si attivò cercando il sostegno economico di amici e colleghi per poter provvedere

alla restituzione delle somme da depositare, con ciò dimostrando che egli aveva utilizzato, per fini propri, il ricavato delle vendite giudiziarie, non avendone più la materiale disponibilità.

Tanto basta a configurare ben più del *fumus in ordine* al reato di peculato, ravvisabile nella condotta del pubblico ufficiale che omette o ritarda di versare ciò che ha ricevuto per conto della pubblica amministrazione; costui infatti non è inadempiente ad un debito pecuniario nei confronti della predetta, ma all'obbligo di consegnare il denaro al suo legittimo proprietario (la p.a.): pertanto sottraendo la "res" alla disponibilità di quest'ultima realizza l'appropriazione sanzionata dall'art. 314 cod. pen. (peculato) intesa come interversione del titolo di possesso.¹

Con il secondo motivo, si sostiene che, in ipotesi di peculato, la confisca per equivalente, e quindi il sequestro strumentale alla misura ablatoria, debba avere come parametro il solo "prezzo" del reato, come impone la lettera della disposizione applicata, conseguendone l'inapplicabilità nei confronti di beni il cui valore sia rapportato al "profitto".

La censura deve essere accolta.

La Suprema Corte, nei casi in cui è stata chiamata a pronunciarsi espressamente in ordine al sequestro (finalizzato alla confisca) per l'equivalente del profitto ottenuto dal peculato, ha dato finora risposta negativa, valorizzando il dato letterale contenuto nell'ultima parte dell'articolo 322 ter comma 1, c.p.p., che appunto prevede la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale **prezzo**, da individuarsi nel compenso dato o promesso ad una determinata persona, come corrispettivo dell'esecuzione dell'illecito².

La Suprema Corte si è costantemente attenuta alla configurazione del profitto e del prezzo, così delineata in senso tecnico, non accogliendo le istanze volte a dilatare il termine "prezzo", così da includervi qualsiasi utilità connessa al reato.³

In difetto di alcuna specifica definizione normativa, ha -in linea generale - affermato che il profitto del reato va identificato col vantaggio economico

¹ Cass. 1996, n. 10020 e 2000, n. 8128.

² Sez. VI, n. 12852, 13/3/2006-11/4/2006, P.M. in proc. Ingravallo, Rv. 233742; Sez. VI, 13 marzo 2006, dep. 11 aprile 2006, n. 12853, P.M. in proc. Fornarelli, e Sez. VI, n. 17566, 13/3/2006-22/5/2006, P.M. in proc. Tortorici.

³ Cass. 7 aprile 2005, n. 33369, Posteraro

ricavato in via immediata e diretta dal reato, contrapposto al "prodotto" e al "prezzo" del reato. Il prodotto è il risultato empirico dell'illecito, cioè le cose create, trasformate, adulterate o acquisite mediante il reato; il prezzo va individuato nel compenso dato o promesso ad una determinata persona, come corrispettivo dell'esecuzione dell'illecito. Carattere onnicomprensivo ha attribuito -poi- alla locuzione "provento del reato", che ricomprenderebbe "tutto ciò che deriva dalla commissione del reato" e, quindi, le diverse nozioni di "prodotto", "profitto" e "prezzo".⁴

Il Supremo Collegio non si è mai discostato dalla delineata distinzione dei concetti in senso tecnico; e, infatti, laddove ha ritenuto – come nel caso della truffa aggravata - di poter estendere il sequestro per equivalente al profitto, non ha seguito la via della interpretazione in senso atecnico ed estensivo del termine “prezzo” indicato al primo comma dell’articolo 322 ter c.p.p., bensì ha seguito il percorso della applicabilità al caso esaminato del comma successivo, che appunto consente il sequestro per equivalente del profitto; e ciò in virtù del richiamo esplicito contenuto nell’articolo 640 quater c.p. all’intero articolo 322 ter, senza alcuna distinzione di parti⁵.

Dunque, ed in sintesi, nella giurisprudenza della Suprema Corte è assolutamente prevalente la tesi secondo cui, in ipotesi di confisca per equivalente avente il peculato come reato presupposto, permane il limite rapportato al prezzo del reato, nozione in cui non è riconducibile il profitto.

Per completezza, si deve sottolineare che, come pure segnalato dal P.M., nella memoria trasmessa a questo Tribunale, la questione - sulla confiscabilità per l’equivalente del profitto nel peculato - è attualmente pendente dinanzi alla Sezioni Unite. Tuttavia, dato l’obbligo di provvedere in ordine all’istanza di riesame nel termine perentorio di giorni 10 dalla ricezione degli atti, non è possibile attendere il pronunciato del Collegio più autorevole.

A sommosso avviso di questo Tribunale non resta che aderire – obtorto collo - all’orientamento restrittivo finora seguito dalla Suprema Corte.

Infatti, la disciplina che, in relazione al reato di peculato, limita la confisca all’equivalente del solo prezzo, pur palesando un evidente errore da parte del legislatore, non appare colmabile attraverso alcuna forma di interpretazione che

⁴ Cass. S.U. 28/4/1999 n. 9

⁵ Cass. Sez. Un. 25 ottobre 2005, Muci.

non si risolva in una sostanziale interpolazione giurisprudenziale del dettato normativo, certamente non consentita.

Il fatto che in tutto ciò possa ravvisarsi una manchevolezza è facilmente desumibile dall'exkursus legislativo.

Com'è noto, le norme innovative de quibus sono state introdotte nel nostro ordinamento con la legge n. 300 del 29 settembre 2000, che autorizzo' la ratifica di una serie di importanti convenzioni internazionali, fra cui, in particolare, la Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997, e la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997.

In quest'ultimo atto, sulla scia del già ricordato indirizzo inaugurato negli anni '80, volto a impegnare gli Stati all'adozione di strumenti più incisivi per colpire i vantaggi economici derivanti dall'attività criminosa, facendo anche ricorso, oltre che alla confisca in forma specifica dei proventi, a quella ricadente su beni di valore ad essi "equivalente" (c.d. confisca di valore), si prevedeva, fra l'altro (all'art. 3, par. 3), che ciascuna Parte adottasse le misure necessarie affinché la «tangente» ed i «proventi derivanti dalla corruzione» di un pubblico ufficiale straniero, o «i beni il cui valore corrisponde a quello di tali proventi», fossero soggetti a sequestro e a confisca o comunque a sanzioni pecuniarie di analogo effetto. Il Rapporto esplicativo chiariva che con il termine «proceeds» dovevano intendersi «i profitti o gli altri benefici derivati al corruttore dalla transazione» o «gli altri vantaggi ottenuti o mantenuti attraverso la corruzione».

Nella Relazione illustrativa del progetto di iniziativa governativa (A.C. 5491) della legge di ratifica dei suddetti atti internazionali, presentato alla Camera dei deputati il 4 dicembre 1998, si sottolineava, con riferimento alla Convenzione OCSE sulla corruzione dei funzionari stranieri, la necessità di un apposito intervento di adeguamento sia per «stabilire l'obbligatorietà della confisca dei proventi dei fatti di corruzione» - in quanto la disposizione generale dell'art. 240, primo comma, c.p., prevedeva la confisca del «profitto» del reato soltanto

come meramente facoltativa -, sia per «introdurre la possibilità della confisca cosiddetta "di valore"», destinata ad operare nei casi in cui la confisca «diretta» della tangente o dei «proventi della corruzione» fosse risultata, per qualunque ragione, non praticabile, ed avente ad oggetto beni del reo di pregio corrispondente.

Il progetto di legge, nel prevedere l'introduzione della confisca di valore, ne aveva esteso il campo di applicazione - per non «dar luogo a disparità di trattamento prive di razionale giustificazione» - a tutte le ipotesi di corruzione (e di concussione) già contemplate dall'ordinamento, non limitandolo a quelle specificamente prese in considerazione dallo strumento internazionale, riguardanti il solo funzionario straniero.

Il testo del d.d.l. con riferimento all'art. 322 ter c.p. era per l'esattezza il seguente:

“Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei reati previsti dagli articoli da 317 a 322-bis, e' sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non e' possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale profitto o prezzo”.

Nei successivi passaggi dei lavori parlamentari la disposizione sulla confisca contenuta nell'art. 322 ter c.p. fu oggetto di ripetuti assestamenti.

Il primo significativo passaggio si ebbe nel corso dei lavori del Senato, dopo che la Camera aveva approvato la versione dell'art. 322 ter c.p. proposta dal disegno di legge. In seno alle Commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri) del Senato, il Comitato ristretto presentò una nuova versione dell'art. 322 ter c.p., nella quale si introdusse una distinzione formale e sostanziale fra la disciplina della confisca relativa alla fattispecie del pubblico ufficiale corrotto e quella riguardante invece il corruttore. Per il primo, la confisca obbligatoria veniva estesa, oltre che al prezzo ed al profitto, alle «altre utilità indebitamente ricevute», e la confisca per equivalente veniva parametrata al valore corrispondente a quello «del denaro o delle altre utilità ricevute». Nella diversa ipotesi del corruttore (di cui all'art. 321 c.p.), la confisca obbligatoria riguardava il solo «profitto» del reato, e quella per equivalente era commisurata

al valore corrispondente a quello di detto profitto ed in ogni caso non inferiore a quello del denaro o delle altre utilita' date o promesse al pubblico ufficiale corrotto.

Nella definitiva stesura si ebbero, quindi, ulteriori modifiche, tra cui – per quanto di interesse - l'inserimento, fra i reati richiamati, di quello di peculato nella norma corrispondente all'attuale comma 1 dell'art. 322 ter; l'espreso riferimento al “prezzo” quale parametro di corrispondenza del valore dei beni da assoggettare alla confisca per equivalente; il ripristino del secondo comma dell'articolo 322 ter, relativo alla fattispecie di cui all'art. 321 c.p., con la confermata necessita' di operare una distinzione «tra le diverse situazioni del corruttore e del corrotto rispetto all'applicazione della confisca»; il ripristino della disposizione (di cui al terzo comma) sui compiti “indicativi” del giudice; Appare evidente che, nella formulazione ultima dell'articolo, il dichiarato disegno – che e' alla base della separazione e del diverso tenore dei commi primo e secondo - di tenere distinte, rispetto all'applicazione della confisca, la situazione del corrotto (cui veniva assimilato il concussore) e quella del corruttore, e' rimasto in parte offuscato dall'estensione della applicazione della disposizione del primo comma a fattispecie delittuose - **tra cui il peculato** - in cui non e' normalmente ravvisabile la percezione di un quantum, erogato da terzi, da parte di un pubblico operatore o addirittura neppure un'attivita' criminosa propria di quest'ultimo.

Tale circostanza rende indubbiamente “stonata”, rispetto alle fattispecie aggiunte, la limitazione al solo “prezzo” del parametro di riferimento per il calcolo del valore dei beni da assoggettare alla confisca per equivalente (e tale stonatura si e' accresciuta a seguito dell'emanazione del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che, nello stabilire la responsabilita' dell'ente in ordine a taluni delitti, per lo piu' coincidenti con quelli richiamati dagli artt. 322 ter e 640 quater c.p., ha in via generale – in attuazione di una specifica delega contenuta nella stessa L. 300 del 2000 – previsto, all'art. 19, in caso di condanna, la obbligatoria confisca nei confronti dell'ente del prezzo o del profitto del reato, salvo per la parte che possa essere restituita al danneggiato, ed, in caso di impossibilita', la confisca di «somme di denaro, beni o altre utilita' di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato»).

Di recente, con la Legge 25 febbraio 2008, n. 34, contenente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2007», è stata delegata al Governo l'attuazione, entro 12 mesi, di varie decisioni-quadro dell'Unione europea, tra le quali la decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato. Con quest'ultima Decisione-quadro è stata chiesta agli Stati membri dell'U.E. l'adozione, entro il 15 marzo 2007, delle «misure necessarie per poter procedere alla confisca totale o parziale di strumenti o proventi di reati punibili con una pena privativa della libertà superiore ad un anno o di beni il cui valore corrisponda a tali proventi» (lo strumento qualifica come «provento» «ogni vantaggio economico derivato da reati») (art. 28).

Salvo il limite di pena edittale, è evidente l'estensione generalizzata della confisca su altri beni di valore equivalente a quello delle cose che costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto del reato.

I relativi decreti legislativi non sono stati emanati.

Si pone perciò la questione di stabilire se sia consentita una interpretazione dell'articolo 322 ter conforme alla suddetta decisione quadro.

E' da ritenere che non vi sia spazio per una interpretazione adeguatrice che permetta di riportare la sfera applicativa della norma nel quadro delle convenzioni internazionali, a cui avrebbe dovuto dare attuazione, estendendo la confisca per equivalente anche in relazione al profitto del reato di peculato.

Le linee direttrici della cosiddetta interpretazione adeguatrice sono state puntualmente illustrate in una recente decisione della grande sezione Corte di Giustizia delle Comunità Europee– sentenza 16 giugno 2005, causa C-105/03, Pupino – in cui sono stati affermati i seguenti principi.

Premesso che “il principio di interpretazione conforme si impone riguardo alle decisioni quadro adottate nell'ambito del titolo VI del Trattato sull'Unione europea, applicando il diritto nazionale, il giudice del rinvio chiamato ad interpretare quest'ultimo è tenuto a farlo per quanto possibile alla luce della lettera e dello scopo della decisione quadro al fine di conseguire il risultato perseguito da questa e di conformarsi così all'art. 34, n. 2, lett. b), UE.

Occorre tuttavia rilevare che l'obbligo per il giudice nazionale di far riferimento al contenuto di una decisione quadro quando interpreta le norme

pertinenti del suo diritto nazionale **trova i suoi limiti nei principi generali del diritto, ed in particolare in quelli di certezza del diritto e di non retroattività.**

Questi principi ostano in particolare a che il detto obbligo possa condurre a determinare o ad aggravare, sul fondamento di una decisione quadro e indipendentemente da una legge adottata per l'attuazione di quest'ultima, la responsabilità penale di coloro che agiscono in violazione delle sue disposizioni (v., per quanto riguarda le direttive comunitarie, in particolare, sentenze X, citata, punto 24, e 3 maggio 2005, cause riunite C-387/02, C-391/02 e C-403/02, Berlusconi e a., Racc. pag. I-3565, punto 74).

L'obbligo per il giudice nazionale di fare riferimento al contenuto di una decisione quadro nell'interpretazione delle norme pertinenti del suo diritto nazionale cessa quando quest'ultimo non può ricevere un'applicazione tale da sfociare in un risultato compatibile con quello perseguito da tale decisione quadro. In altri termini, il principio di interpretazione conforme non può servire da fondamento ad un'interpretazione *contra legem* del diritto nazionale. Tale principio richiede tuttavia che il giudice nazionale prenda in considerazione, se del caso, il diritto nazionale nel suo complesso per valutare in che misura quest'ultimo può ricevere un'applicazione tale da non sfociare in un risultato contrario a quello perseguito dalla decisione quadro”.

In sintesi, alla luce dei fondamentali principi di certezza del diritto e di irretroattività delle norme di portata sostanziale e sanzionatoria, la pur auspicata interpretazione adeguatrice non può comunque arrivare a stravolgere in peius il significato letterale della norma di diritto nazionale.

Con riferimento al caso di specie, si ritiene che non sia possibile estendere il sequestro (finalizzato alla confisca) di beni per il valore equivalente al profitto tecnicamente inteso.

Premesso che la misura in esame, costituendo una «forma di prelievo pubblico a compensazione di prelievi illeciti», viene ad assumere un carattere preminentemente sanzionatorio (vedi, Cass 16/1/2004, Napolitano), va innanzitutto precisato che, ovviamente, non potrebbe essere ammessa una portata di estensione «analogica» dell'eccezionale istituto della confisca per equivalente; estensione costituzionalmente inibita in campo penale.

Inoltre, il principio di certezza del diritto, ostacola irrimediabilmente una interpretazione, contro la lettera della legge, che possa consentire la fusione dei concetti, sino ad oggi nettamente distinti, di prezzo e di profitto del reato.

E tutto ciò con il peso di una applicazione sostanzialmente retroattiva *in peius*, in considerazione della univoca elaborazione giurisprudenziale finora formatasi, appunto nel senso che la confisca (e quindi il sequestro strumentale) per equivalente debba essere limitato in relazione al prezzo dei reati catalogati al primo comma dell'articolo 322 ter c.p.p.

Di certo, la “stonatura”, effettivamente emerge, ma può essere riaccordata soltanto dallo stesso legislatore; non dal giudice, il quale, diversamente operando, oltrepasserebbe i limiti della giurisdizione.

Quale conseguenza applicativa delle superiori argomentazioni, va disposta la revoca del sequestro per l'equivalente del profitto del reato di peculato, avente ad oggetto beni non direttamente ottenuti mediante la condotta delittuosa .

Ciò non significa che tutto il compendio dei beni in sequestro debba essere restituito.

Si impongono alcune distinzioni, che portano a ritenere legittimamente sottoposti a vincolo le somme di danaro depositate in banca ovvero investite in titoli.

Al riguardo autorevole dottrina ha evidenziato che va comunque verificata la praticabilità della cosiddetta “confisca diretta” del profitto ai sensi dell'articolo 322 ter, comma 1, prima parte, laddove sia stata sottoposto a vincolo un bene tipicamente fungibile quale una somma di danaro.

Infatti, in costanza di indizi utili a dimostrare che il danaro costituente profitto del peculato sia stato depositato in banca o investito in titoli, nulla esclude la possibilità del sequestro di tali depositi, poiché data la fungibilità del suddetto bene, non è necessario dimostrare l'esatta corrispondenza con quello materialmente oggetto di indebita appropriazione.

Non altrimenti la giurisprudenza ha inteso la nozione di profitto, osservando che questa presuppone l'accertamento della sua diretta derivazione causale dalla condotta dell'agente: occorre cioè una correlazione diretta del profitto col reato e una stretta affinità con l'oggetto di questo, escludendosi qualsiasi estensione indiscriminata o dilatazione indefinita ad ogni e qualsiasi vantaggio

patrimoniale, che possa comunque scaturire, pur in difetto di un nesso diretto di causalità, dall'illecito.⁶

Sia ben chiaro, non è necessario che si tratti dello stesso bene ricevuto in conseguenza del reato, dovendosi ricomprensivi anche il bene acquistato col denaro illecitamente conseguito attraverso il reato, dato che tale reimpiego è comunque casualmente ricollegabile al reato e al profitto "immediato" dello stesso.⁷

E ciò per l'ovvia esigenza di evitare che l'autore dell'illecito possa sottrarre il profitto alla misura ablativa ricorrendo all'escamotage di trasformare il bene ricevuto in altra utilità, individuabile nel frutto del reimpiego; anche questo, infatti, può essere causalmente ricollegabile in modo univoco all'attività criminosa posta in essere dall'agente.

Nel caso di specie, sia pure nell'ottica propria del giudizio di riesame connotato dalla verifica della astratta riconducibilità dei fatti alle ipotesi di reato contestate, si ravvisano indizi per ritenere che tali somme siano riconducibili all'attività illecita.

Infatti, come emerge dagli atti - e in ciò consiste il nucleo fondamentale della contestazione - il notaio L. era solito non versare il ricavato delle vendite in libretti vincolati alle procedure esecutive, ma nelle proprie casse, così da realizzare l'interversione nel possesso che concreta il peculato.

E ciò fino al punto che, richiesto dal giudice dell'esecuzione di provvedere a versare il ricavato delle vendite, non è stato in grado di provvedere immediatamente, come invece avrebbe potuto fare in caso di deposito su conti separati vincolati alle procedure, ma ha addirittura richiesto proroghe per ricostituirsi la provvista, con ciò dimostrando che il danaro proveniente dalle aggiudicazioni era stato utilizzato a proprio piacimento e gestito sui conti personali, i quali perciò possono essere direttamente aggredibili con il sequestro.

Tali circostanze e argomentazioni rendono evidente l'infondatezza della ulteriore censura, attinente alla non riferibilità dei beni in sequestro al profitto derivante dal peculato.

⁶ Cass 14/6/2006 n. 31988 e 4/11/2003 n. 46780

⁷ Cass. Sez. Un. 25/10/2007 n. 10280

Restano pertanto legittimamente in sequestro i conti correnti e i titoli in deposito.

Non ugualmente è a dirsi per i beni immobili e per l'autovettura, non ravvisandosi indizi per ritenere che gli stessi siano stati acquistati mediante il reinvestimento delle somme di danaro oggetto di illecita appropriazione.

Per completezza, va evidenziato che la soluzione adottata non è ostacolata dall'originaria qualificazione del sequestro per equivalente anziché in forma diretta, essendo noto infatti che rientra tra i poteri del giudice del riesame diversamente qualificare la misura, rispetto alla originaria prospettazione formulata dal giudice a quo (Cass. 2000, n. 3817).

P.Q.M.

Accoglie in parte la richiesta di riesame sopra specificata e, per l'effetto, annulla il decreto di sequestro relativo ai beni, mobili ed immobili, come in esso individuati laddove mantiene ferma, ai sensi dell'art. 321 co. 2 c.p.p., la misura relativamente ai conti correnti e ai dossier dei titoli da essa misura attinti.

Riserva il deposito dei motivi nei termini di legge.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.

Così deciso, in Cosenza, il 4/6/09

Il Giudice estensore
Dott. Francesco Luigi Branda

Il Presidente
Dott.ssa Antonia Gallo